

NOTA ANIGAS – FEDERUTILITY- ENEL
INCONTRO CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ROMA, 18 GENNAIO 2012

Premessa

Anigas e FederUtility (di seguito le Associazioni) e Enel, con il 99 % di copertura della quota d'obbligo per il settore elettrico ed il 96 % per quello gas, rappresentano la quasi totalità dei soggetti obbligati operanti nel mercato dei Certificati Bianchi (TEE).

Le Associazioni e Enel hanno da tempo segnalato a codesto Ministero le criticità riscontrate negli ultimi anni sul mercato TEE che costituiscono un rilevante elemento di preoccupazione per le Aziende associate e Enel, nonché un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità energetica da parte del Paese.

L'indisponibilità di una quantità di Titoli necessaria per l'adempimento degli obblighi, fenomeno che si è aggravato negli ultimi anni e si prospetta ancora più preoccupante per quanto concerne l'anno d'obbligo in corso, ha infatti un riflesso estremamente negativo sui soggetti obbligati e di conseguenza sugli investimenti in efficienza energetica.

Le Associazioni e Enel ritengono pertanto urgente e necessario che il Ministero intervenga al più presto per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato e per assicurare agli operatori un quadro di certezza e di stabilità tale da consentire loro di effettuare quegli investimenti necessari per l'efficientamento del sistema energetico e per intercettare l'innovazione tecnologica in tale settore.

A tal fine, data l'esperienza in possesso delle Aziende associate a Anigas e FederUtility e Enel, si ritiene utile, in uno spirito di fattiva collaborazione, formulare alcune ipotesi di intervento, finalizzate sia a rispondere all'attuale situazione di emergenza in cui versa il mercato, sia a intercettare le evoluzioni del sistema dei TEE all'interno di un più ampio quadro di revisione del meccanismo che accompagni il Paese al 2020; infatti, la necessità e l'urgenza di tali interventi trovano conferma dalla considerazione che:

- la situazione di mercato corto perdura da ormai due anni, così come la stabilizzazione dei prezzi su valori sensibilmente superiori al contributo tariffario (la leggera contrazione dei prezzi registrata nelle ultime sessioni di mercato è in qualche modo neutralizzata dalla diminuzione del 7% del contributo 2011 al 2012 da 93,68 a 86,98 €/TEE);

- la domanda di TEE è destinata ad aumentare notevolmente a causa della necessità da parte di molti distributori di compensare gli inadempimenti dell'obbligo 2010 (quota residua media dal 30 al 40%);
- la generazione dei TEE non necessariamente equivale alla loro disponibilità per i soggetti obbligati in quanto i TEE sono bancabili;
- il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di modifica delle Linee Guida di cui la delibera EEN 9/11 non costituisce una misura sufficiente a risolvere le criticità del meccanismo dei TEE, in termini di aumento di liquidità e riduzione dei prezzi, in vista della scadenza del 31 maggio p.v.

Proposte

Alla luce di quanto evidenziato, per salvaguardare il funzionamento del mercato dei TEE nel breve periodo **si ritiene urgente un intervento del codesto Ministero e si formulano le seguenti proposte:**

1. **estensione al biennio successivo** della possibilità per il distributore di compensare l'eventuale quota di obbligo non soddisfatta, (**prevedendo così 3 anni per ottemperare all'obbligo di compensazione della quota residua, anziché entro l'anno**) unitamente all'eliminazione della condizione del raggiungimento, nel primo anno, di una quota di almeno il 60% dell'obiettivo stesso per poter accedere alla compensazione¹;
2. **previsione della non sanzionabilità** dei soggetti obbligati, in casi straordinari e circoscritti a situazioni di inadempienza dovuta a condizioni di carenza di offerta del mercato dei TEE².

Inoltre **si ritiene necessario**, per assicurare al meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica un quadro stabile e coerente con gli impegni comunitari:

3. **prevedere la revisione dei criteri per la determinazione del contributo tariffario** in attuazione con quanto previsto del d.lgs 28/11³:

¹ Ciò consisterebbe in una modifica dell'art 5.3 del DM 18/12/2007 e sarebbe peraltro in linea con la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/06/2011 che all'art. 6 "*Regimi obbligatori di efficienza energetica*" comma 5, punto c) recita "*consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei due anni precedenti o successivi*".

² Questo in attuazione del principio per cui il distributore, sia per il proprio ruolo (Concessionario di pubblico servizio che non ha rapporti diretti con il cliente finale) sia per le norme specifiche di settore (divieto di attività post-contatore) può realizzare direttamente alcune azioni di efficienza energetica, come, tra l'altro, dimostrato dalle statistiche di settore (basti pensare che al 31/12/2010 circa l'84% dei TEE sono relativi a progetti realizzati dalle Società di Servizi Energetici - Esco).

³ D.lgs 28/11, articolo 29, comma 1 "*Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto*

i nuovi criteri dovrebbero tener conto, oltre che dell'evoluzione del prezzo dell'energia, anche del prezzo medio delle transazioni dei titoli e del costo di investimento degli interventi. Inoltre, potrebbe essere previsto un sistema di *cap and floor* coerente con il contributo tariffario riconosciuto ai distributori;

4. **nettare annualmente gli obiettivi dei soggetti obbligati con i risparmi in TEP** associati a interventi di efficientamento effettuati a vario titolo sulle proprie *facilities*, anche prevedendo procedure di certificazione semplificate, in analogia a quanto previsto dal d.lgs 28/11⁴;
5. **prevedere**, in coerenza con gli obiettivi in capo all'Italia, **una definizione equilibrata degli obblighi per i distributori per gli anni 2013-2020**, trasmettendo per quanto possibile in maniera tempestiva un segnale di stabilità e certezza agli operatori e tenendo in debita considerazione le seguenti indicazioni;
 - circa il modello di assegnazione, i distributori dovrebbero conseguire obiettivi obbligatori in linea con quanto realisticamente realizzabile, e al riguardo si **dovrebbe tener conto di eventuali fenomeni di concorrenza tra tipologie di certificati** (esempio TEE e CV; interazione con il nuovo ETS) e non cumulabilità tra TEE ed altre misure/incentivi per il risparmio energetico;
 - il sistema di contabilizzazione dovrebbe essere in grado di tenere in considerazione tutti quegli interventi che contribuiscono ad una riduzione dei consumi e valorizzare quindi in maniera ottimale le azioni intraprese a livello di sistema Paese, anche attraverso i necessari accorgimenti per la **semplificazione autorizzativa** e, ove possibile, il ricorso a processi di autocertificazione dei risparmi conseguiti; in particolare, si propone di includere nella rendicontazione dei risparmi conseguiti anche la parte di risparmio energetico che attualmente non è contabilizzata in quanto ritenuta non migliorativa rispetto alle *Best Available Technologies* (i.e. incentivazione dell'intervento non basandosi sullo status quo, ma su un benchmark), **superando il principio di addizionalità**. Infatti, tali *best practice* di mercato spesso risultano non chiare e difficili da reperire da parte degli operatori e comunque risultano spesso poco oggettive; tali criticità comportano complicazioni sia in fase di redazione del progetto che di valutazione

legislativo 30 maggio 2008, n. 115: [...] f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico."

⁴ D.lgs 28/11, articolo 29, comma 3 "I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all'articolo 30 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi".

dello stesso, costituendo di fatto una barriera per gli operatori che intendano effettuare interventi;

- la **bancabilità** dei TEE dovrebbe essere **proporzionata all'effettiva quantità dell'offerta**, anche al fine di evitare comportamenti eccessivamente attendisti da parte di alcuni operatori; in questo senso non risulta più attuale l'estensione della bancabilità operata dal DM 21/12/2007, e si ritiene che misure di bancabilità dei TEE non dovrebbero comunque contemplare finestre temporali superiori ai 2-3 anni.

Le Associazioni e Enel, augurando che le proposte formulate vengano prese in considerazione, rinnovano la propria disponibilità ad un costante confronto con il Ministero al fine di valutare, anche in maniera più strutturata lo stato dell'arte e i risultati del meccanismo; in tal senso, auspicano che il Ministero voglia ripetere l'esperienza del tavolo permanente quale occasione di monitoraggio e discussione sull'andamento del mercato dei TEE.